

COMMISSIONI RIUNITE  
GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

4.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE **ORONZO REALE**

**INDICE**

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
LOSPINOSO SEVERINI ed altri: Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (379);	
BONOMI ed altri: Esonero dei lavoratori dal pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi proposti dai lavoratori nei confronti degli istituti assicuratori (268)	47
PRESIDENTE . . . . .	47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60
CASTELLI . . . . .	60
COCCIA . . . . .	53, 56, 60
DEL PENNINO, <i>Relatore per la XIII Commissione lavoro</i> . . . . .	51, 59
DI NARDO . . . . .	48, 49, 50, 51, 55
FERIOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	49, 50, 51, 52, 60
LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore per la IV Commissione giustizia</i> . . . . .	48, 49, 50, 51, 52, 58
MUSOTTO . . . . .	58
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	60

Seguito della discussione delle proposte di legge Lospinoso Severini ed altri: Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (379); Bonomi ed altri: Esonero dei lavoratori dal pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi proposti dai lavoratori nei confronti degli istituti assicuratori (268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri: « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria »; Bonomi ed altri: « Esonero dei lavoratori dal pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi proposti dai lavoratori nei confronti degli istituti assicuratori ».

Nella precedente seduta abbiamo approvato l'articolo 1 della proposta di legge n. 379, pertanto proseguiamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

*(Abolizione dell'intervento in causa del pubblico ministero).*

L'articolo 70, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile è abrogato.

**La seduta comincia alle 9,45.**

DEL PENNINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1972

L'onorevole di Nardo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'intero articolo.*

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:* « È esclusa la competenza della Corte dei conti in sede di giurisdizione contabile quando l'azione del procuratore generale non sia indirizzata ad ottenere una statuizione puramente dichiarativa, ma chieda il pagamento di somme, sul presupposto di responsabilità, da imputarsi a carico della retribuzione o della liquidazione del dipendente, o comunque del suo patrimonio ».

DI NARDO. Ho presentato il primo emendamento in quanto ritengo che la presenza del pubblico ministero sia più che mai utile al fine di avere una unitarietà di giudizi giurisprudenziali.

Ritengo poi che con l'articolo 2 possa inserirsi un concetto diverso che nella legge non viene considerato. Abbiamo trascurato di considerare che fra le magistrature che possono decidere in tema di controversie inerenti al lavoro, c'è anche la Corte dei conti in sede di accertamento contabile. A causa della sopravvivenza di questa norma si possono verificare delle vere e proprie sperequazioni di giudizio. Sono a conoscenza di un caso verificatosi ad un carabiniere giunto in età pensionabile, contro il quale la pubblica amministrazione, ricordando un antico occorso d'un incidente d'auto mentre costui era alla guida di un automezzo militare malamente affidatogli (il cui risarcimento era stato a carico dello Stato), è arrivata a chiedergli, con la censurabile procedura della Corte dei conti, attraverso una inappellabile sentenza di condanna, a pagare le somme anticipate con quelle dovutegli in liquidazione. È anche per evitare casi del genere che propongo che l'articolo 2 venga sostituito nella maniera suddetta.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Esprimo parere contrario alla soppressione dell'articolo 2, in quanto la presenza del pubblico ministero non è stata ritenuta utile, né vantaggiosa, bensì diretta solo ad appesantire le procedure processuali. In pratica, al pubblico ministero arriva il fascicolo prima dell'apertura della pratica.

Per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo, pur essendo le argomentazioni dell'onorevole di Nardo degne di considerazione, mi sembra che non sia questa la sede adatta per

accettarlo perché esso richiede la modifica di tutta la struttura della Corte dei conti.

Per questi motivi sono contrario ad entrambi gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento soppressivo di Nardo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo di Nardo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo originario.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

*(Arbitrato rituale).*

Il secondo comma dell'articolo 808 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Le controversie di cui all'articolo 429 possono essere compromesse ad arbitri esclusivamente qualora ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purché ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria è altresì nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

La sentenza arbitrale è soggetta all'impugnazione per le nullità previste dall'articolo 829 ed anche per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti ed accordi collettivi ».

L'onorevole di Nardo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole:* « del lavoratore » *con le altre:* « delle parti ».

*Al secondo comma, dopo le parole:* « la sentenza arbitrale » *aggiungere le altre:* « nel termine perentorio di trenta giorni ».

DI NARDO. Il primo emendamento si riferisce al fenomeno del lavoro che è prevalente all'una ed all'altra delle parti che costituiscono questo rapporto. Il secondo non è che un chiarimento del primo perché le persone non possono, nell'adire il collegio arbitrale, restare a lungo in sospeso, onde è necessario che il termine sia estremamente breve.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1972

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Sono contrario ad entrambi gli emendamenti.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo di Nardo al primo comma.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo di Nardo al secondo comma.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo originario.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Arbitrato irrituale*).

Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'articolo 429 del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, l'arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria.

Il lodo arbitrale non è valido ove vi sia stata violazione di disposizioni inderogabili di legge ovvero di contratti o accordi collettivi.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 2113, secondo e terzo comma, del codice civile, modificato dall'articolo 5 della presente legge.

L'onorevole di Nardo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole: « del lavoratore » con le altre: « delle parti ».*

*Al terzo comma, dopo le parole: « articolo 5 » aggiungere le altre: « ed articolo 3, terzo comma ».*

DI NARDO. Sono emendamenti conseguenti a quello relativo all'articolo 3 e devono intendersi perciò preclusi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 5.

(*Rinunzie e transazioni*).

L'articolo 2113 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429 del codice di procedura civile, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile ».

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Albo dei consulenti tecnici*).

Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Formazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali*).

In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORÒ) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1972

L'onorevole di Nardo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: « 120 giorni » con le altre: « 60 giorni ».*

DI NARDO Questo emendamento va a conferma di una posizione già assunta ieri.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Sono contrario a questo emendamento, perché con la proposta di legge si intende dare all'ente un tempo sufficiente perché tutto l'iter amministrativo possa essere esplicato.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario per le ragioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di Nardo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Poiché agli articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 8.

*(Procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale).*

Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'articolo 459 del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi.

(È approvato).

#### ART. 9.

*(Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).*

Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irri- rituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posterior-

mente alla proposizione dell'azione giudiziaria.

Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 10.

*(Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).*

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'articolo 460 del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.

L'onorevole di Nardo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole: « In difformità da quanto stabilito dall'articolo 460 del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge ».*

DI NARDO. Ho presentato questo emendamento perché l'articolo così formulato potrebbe portare a qualche dubbio interpretativo se lo si pone in correlazione con il suo titolo: nell'attuale stesura, infatti, l'articolo afferma negando e nega affermando.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Sono contrario a questo emendamento.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di Nardo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1972

Poiché all'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 11.

(*Controversie in materia di invalidità pensionabile*).

Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile devono essere valutati dal giudice anche l'aggravamento e l'evoluzione, avvenuti nel corso del procedimento giudiziario, delle infermità denunciate o accertate o comunque esistenti nella fase amministrativa, nonché quelle infermità che, pur non denunciate o accertate in tale fase, si sono manifestate, o sono insorte, nel corso di essa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 12.

(*Calcolo della svalutazione monetaria*).

Ai fini del calcolo di cui all'articolo 448, ultimo comma, del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

L'onorevole di Nardo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'intero articolo.*

DI NARDO. Ricordo ai colleghi che quando noi, nel decidere il tasso di interesse, invece del 5 per cento, interesse legale, abbiamo stabilito la misura del 10 per cento, abbiamo tenuto conto che questo poteva costituire un risarcimento. Adesso, quando si parla nell'articolo 12 dell'indice dei prezzi, si viene a utilizzare invece il concetto della svalutazione. Io sarei piuttosto favorevole (e per questo ho proposto il presente emendamento) a un criterio discrezionale più che a un criterio automatico di determinazione. In ogni caso, v'è contraddittorietà di criteri.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Da un punto di vista generale noi abbiamo già accolto il principio di tener conto della svalutazione; questo articolo inerisce soltanto ai criteri per quantificare la svalutazione. Pregherei pertanto l'onorevole di Nardo di non insistere sul suo emendamento, al quale comunque esprimo parere contrario.

DEL PENNINO, *Relatore per la XIII Commissione lavoro*. Anch'io sono contrario, perché abbiamo infatti già adottato il criterio di tener conto della svalutazione monetaria.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si associa al parere espresso dai relatori.

PRESIDENTE. Onorevole di Nardo, insiste sul suo emendamento?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12, di cui l'onorevole di Nardo ha chiesto la soppressione:

(È approvato).

L'emendamento di Nardo è pertanto precluso.

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 13.

(*Riunione di procedimenti*).

Alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, si applicano le disposizioni sulla riunione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura civile.

Spese e onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.

Su questo e sugli articoli successivi, desidero fare alcune osservazioni di carattere generale. A me sembra che l'argomento del gratuito patrocinio sia stato trattato un po' con disinvoltura. Su questa materia vi è una legge in discussione che mi auguro non venga approvata, poiché mi sembra più che altro una legge a favore degli avvocati (si tratta del provvedimento che riguarda l'assistenza ai non abbienti).

In questo momento mi limito a fare delle pure e semplici osservazioni, senza presentare alcun emendamento, per la solita ragione che ci spinge a trasmettere all'altro ramo del Parlamento questo progetto di legge nel più breve tempo possibile. L'ultimo comma dell'articolo 13 stabilisce che spese e onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite. Per quanto riguarda gli onorari sono d'accordo;

mentre non lo sono per quanto riguarda le spese, poiché si tratta di rimborsi. Si potrebbe riferirsi a competenze e onorari, oppure a diritti e onorari, oppure alle competenze. Si tratta di una questione che raccomando all'attenzione del Senato.

Lo stesso discorso vale per gli articoli 16, 17, 19, 20 e 21. In questi articoli, a mio avviso, vi è confusione di aggettivazione e di terminologia per quanto riguarda il gratuito patrocinio. Anche su questi articoli richiamo l'attenzione del Senato.

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore per la IV Commissione giustizia.** Anche a mio parere si tratta di una imprecisa terminologia che potrà essere corretta in sede di esame del provvedimento da parte del Senato.

**FERIOLI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Concordo con il relatore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 13 testè letto.

(È approvato).

Poiché agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 14.

(Spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali).

Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio instaurato non sia manifestamente infondato e temerario.

(È approvato).

#### ART. 15.

(Gratuità del giudizio).

L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previ-

denza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e di ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di amministrazione coatta amministrativa.

Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 825 e 826 nonché 431, ultimo comma, del codice di procedura civile ».

(È approvato).

#### ART. 16.

(Ammissione al patrocinio statale).

Le parti dei giudizi relativi ai rapporti e alle controversie di cui agli articoli 429 e 459, primo comma, del codice di procedura civile, modificati dall'articolo 1 della presente legge, nonché alle controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, possono essere ammesse al patrocinio statale, con gli effetti di cui agli articoli successivi.

Ha diritto ad essere ammessa al patrocinio statale la parte dei giudizi di cui al precedente comma che sia iscritta nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito non superiore a lire 2 milioni, purché la causa non sia manifestamente infondata.

L'ammissione al patrocinio statale è disposta, su istanza contenuta negli atti di cui agli articoli 437 e 438-bis del codice di procedura civile, modificati dall'articolo 1 della presente legge, ovvero con atto separato redatto in carta semplice, con decreto motivato del giudice adito, da pronunciare non oltre l'udienza di cui all'articolo 439 del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, e vale per ogni stato e grado di giudizio.

Col provvedimento di ammissione viene nominato il difensore prescelto dall'istante

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1972

tra gli avvocati e procuratori esercenti in un comune della circoscrizione del tribunale competente per territorio.

(È approvato).

## ART. 17.

(*Anticipazione delle spese e gratuità della difesa*).

L'ammissione al gratuito patrocinio comporta l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute da consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonché delle competenze, onorari o vocazioni loro spettanti, delle spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni nonché di qualsiasi altra spesa relativa ai giudizi di cui all'articolo precedente.

L'ammissione al gratuito patrocinio comporta altresì la difesa gratuita per la causa o per l'affare in ordine al quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo.

(È approvato).

## ART. 18.

(*Ripetibilità delle spese*).

Le esenzioni e le anticipazioni di cui all'articolo precedente sono iscritte a campione per la ripetibilità da parte degli uffici giudiziari nei confronti della parte, a sua volta non ammessa al gratuito patrocinio, che sia risultata soccombente con sentenza passata in giudicato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 19.

(*Onere finanziario*).

I fondi necessari per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla gratuità del giudizio e al patrocinio statale sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le spese per la difesa degli ammessi al gratuito patrocinio previste dalla presente legge sono annoverate tra le spese di giustizia e fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere a totale carico dello Stato derivante dagli articoli predetti della presente

legge nell'esercizio 1972, previsto in 250 milioni, si farà fronte mediante riduzione di un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

COCCIA. Vorremmo fare una osservazione che già facemmo nella passata legislatura. Vi era e rimane una impostazione restrittiva in relazione all'onere finanziario; e vorrei sapere se siamo in condizioni tali da dover rimanere allo stanziamento di soli 250 milioni.

PRESIDENTE. Occorre tener presente che il provvedimento riguarda l'esercizio 1972.

COCCIA. Sarà necessaria una precisa volontà politica della Commissione nel senso di aumentare questi stanziamenti.

PRESIDENTE. Tutto l'attuale sistema va rivisto. In proposito occorrerà ricorrere ad una nota di variazioni.

Pongo in votazione l'articolo 19.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 20 al 29, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 20.

(*Applicabilità delle disposizioni generali sul patrocinio statale*).

Per quanto non disposto dagli articoli della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni sul patrocinio statale.

(È approvato).

## ART. 21.

(*Spese e onorari del difensore costituito per una pluralità di parti*).

Ove vi sia stata ammissione al gratuito patrocinio, il giudice, se non ha disposto la riunione dei procedimenti, riduce proporzionalmente le spese e gli onorari del difensore costituito per una pluralità di parti.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1972

## ART. 22.

*(Costituzione delle preture in sezioni).*

L'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Gli uffici di pretura possono essere costituiti in più sezioni. Nelle preture costituite in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché separatamente le controversie di lavoro.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie ».

*(È approvato).*

## ART. 23.

*(Costituzione delle sezioni del tribunale).*

L'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Il tribunale può essere costituito in più sezioni.

Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché separatamente le controversie di lavoro.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie ».

*(È approvato).*

## ART. 24.

*(Sezione lavoro della Corte di cassazione).*

Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie di lavoro. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti.

*(È approvato).*

## ART. 25.

*(Disciplina transitoria dei giudizi pendenti).*

Le norme previste dalla presente legge trovano immediata applicazione ai giudizi in-

staurati dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Per i giudizi pendenti a tale data davanti al pretore o al tribunale, qualora non venga fissata entro sei mesi l'udienza per le conclusioni, deve disporsi la sospensione del giudizio con contestuale fissazione di un termine non superiore a sei mesi per la riassunzione del giudizio con il nuovo rito ed eventualmente davanti al giudice competente in base a questo ultimo. In ogni caso sono salvi tutti gli atti del procedimento compiuti in precedenza.

Le norme previste dalla presente legge non trovano applicazione ai giudizi pendenti, al momento della sua entrata in vigore, davanti alla corte d'appello o alla Corte di cassazione.

*(È approvato).*

## ART. 26.

*(Modificazione degli organici dei magistrati).*

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e, in ogni caso, non appena si realizzino le necessarie vacanze, gli organi competenti provvederanno a ridurre gli organici dei magistrati di corte d'appello e di tribunale e ad aumentare gli organici dei magistrati di pretura.

A tal fine entro il 31 marzo successivo alla data di pubblicazione della presente legge, ed entro la stessa data di ogni anno successivo, i presidenti delle corti d'appello invieranno al Consiglio superiore della magistratura e al ministro di grazia e giustizia i dati statistici relativi alle controversie disciplinate dalla presente legge, comprendenti in particolare l'indicazione per ciascun ufficio del distretto del numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quello dei procedimenti sopravvenuti entro lo stesso anno.

Alla attribuzione dei posti di organico alle singole preture si dovrà provvedere sulla base di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello anche a garanzia dell'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge.

Nella copertura dei posti di organico così ricavati presso le preture dovrà essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1972

caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

Il Ministero di grazia e giustizia d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno uno o più corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. A tali corsi, che possono essere organizzati anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le università degli studi, sono ammessi i magistrati che ne facciano richiesta.

Per la copertura dei posti di organico presso le preture e i tribunali costituiti in più sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti dovranno essere fatte con espresso riferimento alle esigenze di assegnare i magistrati alle sezioni incaricate della trattazione delle controversie previste dalla presente legge; e dovrà, altresì, essere data la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. Anche in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

(È approvato).

#### ART. 27.

(*Magistrati addetti alla trattazione delle controversie di lavoro*).

Fino a che non siano state decise tutte le controversie instaurate prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche se riassunte presso gli uffici giudiziari costituiti in più sezioni, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro non potrà essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

(È approvato).

#### ART. 28.

(*Prove di concorso per l'ammissione in magistratura*).

Nelle prove orali del concorso per la nomina ad uditore giudiziario previsto dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inclusi il diritto del lavoro e la legislazione sociale.

(È approvato).

#### ART. 29.

(*Abrogazione dell'accertamento tecnico a mezzo dell'ispettorato del lavoro*).

È abrogato l'articolo 146 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 30.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DI NARDO. Desidero prendere la parola per dichiarazione di voto.

Mi giova ricordare, in questa occasione, la discussione in aula, nella scorsa legislatura, delle proposte in tema di modifica del codice di procedura penale. Fu allora relatore per la maggioranza il nostro collega onorevole professor Vassalli, il quale concluse affermando che, in determinati momenti della vita del nostro paese, è necessario comunque procedere all'approvazione di norme che modifichino i codici. La vita, infatti, procede e i codici di rito devono avere un continuo aggiornamento, proprio perché continuo è il loro logoramento e necessario l'adeguarsi. Occorre, però, fare il possibile perché queste norme non siano già in partenza inadeguate o censurabili o poco valide. Se anche saranno un po' carenti, esse perlomeno porteranno innanzi un discorso che potrà essere idoneamente innovatore. Mi permetto esprimere, con dolore, la mia convinzione critica — e non solo perché il progetto in esame è manifestazione di un unisono « conciliare » (abbiamo tutti preso atto che l'onorevole Coccia del gruppo comunista è stato prima l'annuncia-

tore e poi il materiale portatore di un disegno di legge governativo, copia conforme della proposta n. 379: che di più!) — che questa legge, per una infinità di motivi, che attengono l'interesse dei cittadini e quello del lavoro e quello dello Stato per la serietà e cogenza della legge, sarà apportatrice di danno e non di bene, di svantaggio e non di vantaggio, ovvero non significherà un progresso del lavoro e del diritto.

Guai se un uomo politico che creda, comunque, nell'esistenza della immanente religione della tutela del lavoro, vada in questa materia ad esprimere « distinguo » nell'espletamento del suo dovere di rappresentante del popolo. Proprio da un punto di vista morale, soltanto morale, io vi chiedo se avete l'impressione di avere agevolato la situazione dei lavoratori e del lavoro. A mio parere è stata creata una legge che aumenterà enormemente le controversie di lavoro, specialmente oggi che non è più vivo e vitale l'ordinamento corporativo, che a voi non piaceva, ma che regolava il progresso delle fonti di diritto del nostro paese.

Nella attuale situazione l'unica arma nelle mani dei lavoratori, per adire all'opinione pubblica, è quella dello sciopero. La scarsa chiarezza delle norme che andiamo a votare non farà altro che rendere più spesso necessario lo sciopero, questo anche per la miriade di processi, e contro il magistrato, spesso o sempre.

A questo punto potrei fare una eccezione, che non farò, sul metodo di lavoro che è stato seguito per l'esame di questo provvedimento. Ma io mi chiedo, circa questo vostro bocciarmi gli emendamenti o rinviarne alcuni al Senato, se da parte vostra vi sia veramente la convinzione che l'esame del Senato riuscirà a correggere la legge dei suoi errori. Io non ne sono molto convinto. Credo che questo sia anche il pensiero di molti. Sono state fatte parecchie raccomandazioni indirizzate appunto all'altro ramo del Parlamento; perfino l'autorevole presidente ha fatto delle obiettive segnalazioni: allora perché non avete accolto tutti o alcuni dei miei emendamenti?

Siete voi convinti che il Senato non varierà niente? Oppure qualche cosa cambierà, quanto meno quelle parti che da questa *vox populi* sono state indicate? Il Senato comunque cambierà qualcosa e la legge tornerà al nostro esame. Ma allora non sarebbe stato preferibile apportare in questa sede quelle modifiche da tutti auspiccate? In che cosa consiste la serietà del Parlamento? A me sem-

bra che in questo modo non si sia fatto il nostro dovere di « fare dei codici » e non di « dire di fare dei codici ».

Concludo, pertanto, dichiarando che nell'interesse fondamentale del lavoro, e proprio per non vanificare i benefici dei lavoratori, noi non voteremo contro questa legge ma ci asterremo, pur non ritenendo che con questa legge si sia fatta un'opera compiuta e doverosa.

**COCCIA.** Durante la discussione sulle linee generali abbiamo già anticipato quello che sarebbe stato il nostro giudizio finale, e che vogliamo succintamente ripetere.

Siamo profondamente convinti — e non solo noi, ma tutte le parti democratiche fondamentali di questa Camera — di stare per varare non una leggina disorganica ma — per la prima volta da quasi una metà di secolo — l'ordinamento di una riforma processuale, destinata a rappresentare un salto di qualità in tutto il nostro sistema giudiziario; legge in sé suscettibile di promuovere più profonde riforme nell'intero sistema processuale civile italiano e di investire, per la sua forza propulsiva, la non più rinviabile riforma dell'ordinamento giudiziario.

Siamo anche convinti che il legislatore, con questa proposta di legge, che deriva da varie iniziative parlamentari presentate nella passata legislatura (a nostro merito ricordiamo che esisteva anche una nostra proposta di legge), abbia contribuito a fare iscrivere nel quadro della migliore tradizione giuridica italiana una legge di rilevante valore. Questo per rispondere anche ai delicati palati preoccupati del rispetto del formalismo giuridico.

Non sto qui a ricordare ai molti cultori di diritto, ma a me stesso e ad altri, come, recentemente, in un convegno svoltosi nella Protomoteca del Campidoglio, e avente come tema l'esame del nostro testo, uno dei più illustri giuristi italiani, il professor Andrioli, abbia affermato che il nostro provvedimento costituisce un elemento di propulsione di un nuovo processo, la prefigurazione di un modello per la cui realizzazione il Chiovenda (colui che è ritenuto il padre dei processualisti italiani) si era battuto vanamente fin dal 1918. Fu in quella occasione che il professor Andrioli affermò che questo testo ha per fine quello della collaborazione tra le parti e con il giudice, il che non suona offesa all'inviolabilità del diritto alla difesa. Affermò ancora l'esigenza che le parti scoprano le batterie

e di superare tutta la sistematica attuale, che impedisce la speditezza del processo, rilevando, in conclusione, come questo dibattito risponda ad un'esigenza di moralizzazione del processo, nel quale si deve vedere il mezzo di rendere sollecitamente ragione a chi l'ha. In quest'ordine di considerazioni, Pietro Calamandrei, nel 1934, affermava analoghi concetti e si batteva per essi.

Ho voluto riportare queste affermazioni a conferma ed a conforto dell'opera nostra. Ma, detto questo, aggiungo che noi non siamo dei mitizzatori del provvedimento che abbiamo elaborato. Siamo consapevoli che non esistono ricette ottimali. Come è stato detto dall'onorevole Castelli, sentiamo che il provvedimento non è privo di pecche, che vanno modificate. Ma altro è arrivare a limature, altro è segare l'intreccio che abbiamo realizzato. In questo ordine di considerazioni, riteniamo che la struttura di questo processo debba essere difesa sino in fondo. E va salutata con soddisfazione la vicenda politica che la fattiva e proficua collaborazione tra le forze democratiche ed antifasciste, che attorno a questo testo si manifestò nella passata legislatura, non solo si sia ritrovata nella presentazione, per iniziativa parlamentare, di questo testo, ma abbia visto anche allargata l'area del consenso ed isolato sul piano ostruzionistico la destra missina, la quale è apparsa portatrice degli interessi del padronato italiano sotto l'orpello degli emendamenti tecnici.

Proprio al fine di realizzare uno strumento nell'interesse dei lavoratori, abbiamo lasciato cadere punti di non poco momento, che dovranno pur trovare realizzazione. Voglio riferirmi, innanzitutto, alla figura del giudice, del pretore, cui noi qui attribuiamo una veste specifica di giudice del lavoro, che dovrà trovare una definizione nel futuro ordinamento giudiziario ed una sua evoluzione, nel quadro di altre importanti riforme legislative che sono in via di approvazione, ed anche di una collocazione diversa del giudice rispetto a queste liti che riguardano un particolare tipo di interessi.

Vorrei ricordare che ponemmo due questioni, qui riprese da colleghi della democrazia cristiana e dallo stesso relatore per la XIII Commissione lavoro, onorevole Del Penino, e che furono alla base di un tormentato dibattito. La prima è quella, di cui non siamo riusciti oggi, per difficoltà politiche e non tecniche, a trovare la soluzione da tante parti auspicata, di ricondurre alla cognizione del giudice ordinario le controversie dei pubblici dipendenti, i quali indubbiamente han-

no un trattamento di sfavore e di disagio nella tutela dei diritti soggettivi.

Nella scorsa legislatura, già in sede di Comitato ristretto noi comunisti presentammo un emendamento che mirava a riportare nell'ambito del giudice ordinario la cognizione di queste controversie. Il Comitato ristretto trovò una soluzione intermedia, la quale tuttavia faceva salve le controversie relative a dipendenti di enti pubblici con esclusione dello Stato, delle province e dei comuni, ma pure questo emendamento cadde nel corso della discussione in Commissioni riunite per insuperabili divergenze politiche collegate ad eccezioni di incostituzionalità che non condividiamo in linea di diritto ma che comunque, per amore dell'unità e della rapida approvazione, condussero al ritiro dalle nostre posizioni.

Non possiamo, altresì, tacere che talune soluzioni relative alla detassazione reale ed alla gratuità del processo trovano una soluzione parziale, che non ci soddisfa interamente. Lo stesso parere espresso dalla Commissione bilancio, in ordine alla copertura, rinvia, sia pure per il bilancio 1972, ad una somma minima, ma soprattutto nella discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia abbiamo visto mancare nel bilancio di previsione per il 1973 l'indicazione di una posta di bilancio volta a rendere attuale e concreto il principio della gratuità e della detassazione. Vogliamo a questo riguardo esprimere l'auspicio - presenteremo un ordine del giorno al riguardo - che il Governo, in vista dell'approvazione di questa proposta di legge, predisponga già nelle more una idonea nota di variazioni, che sia tale da non lasciare sulla carta i principi sacrosanti affermati in ordine all'esigenza di colpire il fenomeno dei costi crescenti del processo del lavoro.

Ma ancora vogliamo ricordare - e in particolare al collega Mazzola, il quale ha sollevato questa questione - che ci facemmo carico di affermare il principio della responsabilità del giudice in ordine all'applicazione di questa legge, al rispetto di tutto il meccanismo che abbiamo delineato; e la nostra proposta, pur temperata ed equilibrata, mirava a consentire una prima forma di controllo popolare attraverso il ricorso al Consiglio superiore della magistratura circa l'applicazione della legge e quindi alle sanzioni che ne sarebbero dovute derivare. Era una forma di controllo democratica, che introduceva il principio della responsabilità del giudice; ed era un punto sul quale vi fu un netto contrasto

politico tra le forze fondamentali che hanno contribuito alla formazione di questo testo. Noi lasciamo cadere la proposta, ma intendiamo riproporla in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario, perché la riteniamo uno strumento essenziale ai fini della reale applicazione della legge.

Siamo consapevoli che una legge di questa mole e di tante implicazioni, oggi si cala in un sistema giudiziario da tutti denunciato, non solo come carente, ma come caratterizzato da profonde disfunzioni e da una assenza totale di una politica di investimenti sociali nel campo della giustizia, cioè dall'assenza di quel « volano » di giustizia democratica che è l'ordinamento giudiziario. Ma il dilemma lo abbiamo sempre sciolto considerando che non era possibile assumere posizioni attendistiche. Consideriamo, al contrario, che una legge come questa ha di per sé una carica potenziale che spinge, stimola ed affretta i tempi di attuazione e diviene una frusta democratica per arrivare a riforme indilazionabili in tale direzione. L'applicazione giudiziaria dello statuto dei lavoratori è la dimostrazione di come ci si può muovere nell'alveo dell'oralità e di come già si siano colti ampi risultati nell'interesse dei lavoratori. Per questo ricaviamo una indicazione positiva ed esprimiamo un giudizio non mitizzatore di questa norma, ma critico. Ed auspichiamo che concordemente le Commissioni sollecitino al Governo un nuovo indirizzo in ordine alla riforma dell'ordinamento giudiziario e alla istituzione di un'adeguata e specifica posta di bilancio. Per l'entrata in vigore della legge occorre provvedere all'assegnazione massiccia di un adeguato numero di magistrati e ausiliari di giustizia, curando la formazione successiva di nuovi organici. Bisognerà provvedere anche ad un aggiornamento dei sistemi di documentazione, con idonee attrezzature tecniche.

Da questa volontà politica del Governo dipende l'attuazione della legge e la garanzia reale dell'osservanza delle sue norme. È con questo spirito che ci apprestiamo ad approvare la proposta di legge in esame, consapevoli dei problemi che essa comporta e augurandoci che un'analogha volontà politica abbia l'altro ramo del Parlamento, poiché quest'ultimo, anche se si attarderà nella modificazione di qualche norma, dovrà difendere la struttura del processo che noi abbiamo stabilito. Guai a chi introducesse nell'ottica del processo che noi abbiamo delineato forme, mezzi e modifiche che ci riportino al processo scritto e alle lungaggini dei

suoi rinvii: a ciò che abbiamo denunciato, quindi, e che intendiamo capovolgere. Ci presentiamo al Senato forti di una più larga maggioranza, e dell'appoggio di un Governo che è stato indotto dalle pressioni delle forze politiche a presentare un disegno di legge che è l'esatta riproduzione del testo al nostro esame. Noi consideriamo questo come un atto di volontà politica che non può essere soggetto a emendamenti che sconvolgano la struttura del testo.

Noi comunisti, nell'approvare la proposta di legge in esame, siamo convinti che questo voto costituisce un fatto di rilevante importanza, un passo avanti sul terreno delle riforme, che, sia pure su un aspetto particolare, vede emergere la spinta democratica per il rinnovamento del paese.

MUSOTTO. Nell'annunciare il voto favorevole dei socialisti, mi limito a rilevare che il nostro gruppo ha creduto sempre e fermamente nell'esigenza di procedere a questa riforma, da noi considerata assolutamente indifferibile. Ci vorremmo ora solo augurare che il Governo disponga tutti gli strumenti e le misure necessari perché la legge possa trovare una pratica attuazione. Abbiamo predisposto una particolare organizzazione del processo e uno speciale rito delle controversie sul lavoro; ma se non vi sarà, da parte del Governo, la buona volontà di disporre i mezzi concreti necessari, questa legge rischierà di restare priva di efficacia. Il nostro augurio è pertanto che il Governo si renda conto dell'assoluta necessità che questa legge venga attuata al più presto.

Abbiamo tutti collaborato con impegno e serietà alla formulazione del testo di questa proposta di legge, così che nessuno può rivendicare il monopolio delle norme in essa contenute. La sua approvazione dimostra ancora una volta quale frutto positivo può dare una unanime collaborazione. Tutti, infatti, dobbiamo prodigarci per superare una situazione di vivissimo disagio che si ha nel paese, in modo da operare una profonda revisione legislativa: in questo modo le norme rispecchieranno i valori sociali, politici e culturali della società attuale.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana. Si tratta di un voto consapevole, in quanto la nostra parte politica ha intensamente lavorato, dando il suo efficace contributo, anche nella passata legislatura, per por-

tare avanti questa riforma, da tutti ritenuta importante oltre che necessaria ed urgente. Prima di procedere ad alcune conclusive osservazioni, vorrei ringraziare i presidenti delle due Commissioni, per il modo con il quale hanno portato avanti la nostra discussione, nonché il Governo, che non ha frapposto alcuna difficoltà al buon andamento dei lavori.

Io ritengo che dobbiamo essere tutti convinti del fatto che questa riforma era necessaria. Proprio in tale convinzione dobbiamo respingere, e direi energicamente, le critiche che si levano da qualche settore: critiche dirette a non migliorare il testo ma a sconvolgere tutta la struttura della riforma che abbiamo inteso concretizzare.

È inutile che io ripeta quelli che sono i punti qualificanti ed essenziali della riforma, poiché ho già avuto modo di evidenziarli lungamente nella relazione che ho avuto l'onore di fare alle due Commissioni riunite. Siamo convinti di aver messo a disposizione del mondo del lavoro uno strumento quanto mai valido perché si possa uscire dalle secche nelle quali attualmente si trova un settore che, come quello del lavoro, non riesce ad ottenere giustizia nei tempi brevi in cui la giustizia deve essere resa. Abbiamo portato la nostra considerazione principalmente sui lavoratori, perché riteniamo fermamente che la parte difficile di questo processo sia costituita dalle esigenze di giustizia dei lavoratori.

Contemporaneamente abbiamo attuato una riforma che stabilisce un equilibrio processuale fra le parti, pur evidenziando alcuni principi tendenti ad accelerare le procedure, per cui le controversie individuali potranno risolversi nel più breve tempo possibile.

È stato già detto, ed egregiamente, che nessuno di noi è convinto della perfezione di questa riforma, per le cui correzioni ci rimettiamo all'altro ramo del Parlamento; l'auspicio che, però, dobbiamo fare in questo momento, è che l'altro ramo del Parlamento non sconvolga, nei suoi principi fondamentali e nelle sue strutture, la riforma, tenendo sempre conto che i lavoratori invocano da tempo questo provvedimento.

Siamo anche convinti, ed è questa una convinzione profonda, che la riforma potrà avere una sua applicazione effettiva ed efficace se il Governo appronterà tutti gli strumenti indispensabili; e siamo persuasi che, nei limiti delle sue responsabilità, il Governo farà di tutto per soddisfare queste esigenze.

Per questi motivi penso che la proposta di legge sarà approvata, come è già stato annunciato, a larghissima maggioranza dei componenti delle due Commissioni poiché c'è appunto la volontà politica del Parlamento italiano di andare incontro alle necessità dei lavoratori.

DEL PENNINO, *Relatore per la XIII Commissione lavoro*. Annuncio il consenso dei repubblicani su questo progetto di legge, a cui è stato dato un attento contributo, da parte dell'onorevole Gunniella, nella passata legislatura. Queste norme consentiranno una maggiore speditezza ed efficacia nello svolgimento del processo relativo alle controversie individuali di lavoro. Nello stesso tempo, il provvedimento rappresenta una garanzia sostanziale a difesa dei diritti dei lavoratori e trova rispondenza in quello che è il funzionamento del nostro ordinamento giudiziario.

Certamente, la riforma che andiamo ad approvare presenta aspetti che sarà il caso di rivedere, con l'opportuna valutazione di quei punti che sono rimasti in sospeso già nell'esame della passata legislatura. Il contributo che in questo senso l'altro ramo del Parlamento potrà dare credo servirà a perfezionare le linee di questo nuovo processo del lavoro, senza toccare i criteri fondamentali che sono stati esposti da tutti gli oratori nel corso di questo dibattito e che ne caratterizzano le novità rispetto all'ordinamento precedente.

Per quanto riguarda la possibilità che la riforma trovi concreta attuazione, anch'io, come il collega Lospinoso Severini, sono convinto che sarà cura del Governo provvedere alle necessarie strutture affinché le norme che stiamo per approvare si traducano in pratica realtà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni IV e XIII riaffermano che la concreta attuazione della legge per l'assoluto rispetto del rito previsto ed in particolare per l'osservanza delle modalità del processo è indissolubilmente connessa all'adozione di idonee misure quali: a) destinazione di un adeguato numero di magistrati, di cancellieri, di ausiliari di giustizia al settore delle controversie di lavoro; b) la dotazione di una moderna attrezzatura tecnica per la

documentazione e la riproduzione meccanica; c) il reperimento dei locali necessari alle sezioni specializzate. Le Commissioni riunite sollecitano dal Governo la presentazione dell'ormai non dilazionabile disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario » (0/379/1/CR 4-13).

Gli onorevoli Coccia e Gramegna hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni IV giustizia e XIII lavoro della Camera dei deputati riaffermano che l'approvazione della presente legge, ai fini della sua concreta attuazione, per l'assoluto rispetto del rito previsto ed in particolare per l'osservanza delle modalità e dei termini perentori relativi ai tempi atti a garantire i criteri delineati dell'oralità delle controversie e della speditezza del processo, impone l'adozione di idonee e consequenziali misure, nonché l'approvazione sollecitata di una generale riforma dell'ordinamento giudiziario; e impegnano il Governo a provvedere: 1) fin dal prossimo esercizio finanziario, con una nota di variazioni, ad un adeguato impegno di spesa nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'intera copertura finanziaria che comporterà la presente legge; 2) alla destinazione di un adeguato numero di magistrati, di cancellieri ed ausiliari di giustizia; 3) alla dotazione di una moderna attrezzatura tecnica per la documentazione e degli indispensabili mezzi per la riproduzione meccanica; 4) al reperimento dei locali necessari occorrenti » (0/379/2/CR 4-13).

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è propenso ad accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Castelli, ma non può accettare quello degli onorevoli Coccia e Gramegna.

COCCIA. Mi sembra che sia possibile giungere alla unificazione dei due ordini del giorno. Domando se il deputato Castelli consente alla modifica del suo ordine del giorno nel senso di inserirvi, come alinea d), le seguenti parole: « un adeguato impegno di spesa nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia ».

CASTELLI. Sono d'accordo.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dichiaro che il Governo accetterebbe un ordine del giorno così formulato.

COCCIA. Ritiro l'emendamento che ho presentato insieme all'onorevole Gramegna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dei deputati Castelli, Coccia e Gramegna così formulato:

« Le Commissioni IV e XIII riaffermano che la concreta attuazione della legge per l'assoluto rispetto del rito previsto ed in particolare per l'osservanza delle modalità e dei termini perentori atti a garantire l'oralità e la speditezza del processo è indissolubilmente connessa all'adozione di idonee misure quali: a) la destinazione di un adeguato numero di magistrati, di cancellieri, di ausiliari di giustizia al settore delle controversie di lavoro; b) la dotazione di una moderna attrezzatura tecnica per la documentazione e la riproduzione meccanica; c) il reperimento dei locali necessari alle sezioni specializzate; d) un adeguato impegno di spesa nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Le Commissioni sollecitano dal Governo la presentazione dell'ormai non dilazionabile disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario » (0/379/1/CR 4-13).

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame della proposta di legge Bonomi ed altri n. 268, che non è assorbita, è rinviato ad altra sede.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge Lospinoso Severini ed altri, n. 379, sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge Lospinoso Severini ed altri, n. 379.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Lospinoso Severini ed altri: « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria » (379).

Presenti e votanti . . . . .	44
Maggioranza . . . . .	23
Voti favorevoli . . . . .	44
Voti contrari . . . . .	0

Hanno dichiarato di astenersi 3 deputati.  
(La Commissione approva).

---

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1972

---

*Hanno preso parte alla votazione:* Accreman, Aldrovandi, Anselmi Tina, Assante, Baccalini, Benedetti Gianfilippo, Bianchi Fortunato, Bianco Gerardo, Bonalumi, Borra, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Catella, Cervone, Ciacci, Cittadini, Coccia, Cuminetti, Del Penino, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Gargani, Gramegna, La Loggia, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta, Mazzola, Miceli, Micheli Pietro, Monti Maurizio, Musotto, Perantuono, Reale Oronzo, RIELA, Sabbatini, Sgarbi Bompani Luciana, Spagnoli, Stefanelli, Vitale Lino, Zanibelli, Zoppetti.

*Si sono astenuti:* de Vidovich, di Nardo e Tremaglia.

**La seduta termina alle 12,45.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO